

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hajdú-Bihar Megyei Bíróság — Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) nonché degli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985 relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 8) — Normativa nazionale che sanziona tutte le ipotesi di violazione delle norme relative all'utilizzazione del cronotachigrafo con una sanzione amministrativa di unico importo, senza prendere in considerazione la gravità dell'infrazione di cui trattasi e senza prevedere alcuna possibilità di un motivo di giustificazione — Obbligo degli Stati membri di prevedere sanzioni proporzionate

**Dispositivo**

- 1) Il requisito di proporzionalità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime sanzionatorio come quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, recante fissazione dell'importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone (a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításához kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről szóló 57/2007. Korm. rendelet), del 31 marzo 2007, che prevede l'imposizione di una sanzione amministrativa di importo forfetario per tutte le infrazioni, qualunque sia la loro gravità, alle disposizioni relative all'utilizzo dei fogli di registrazione contenute negli articoli 13-16 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, come modificato dal regolamento n. 561/2006.
- 2) Il requisito di proporzionalità di cui all'articolo 19, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 561/2006 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad un regime sanzionatorio quale quello introdotto dal decreto governativo n. 57/2007, del 31 marzo 2007, recante fissazione dell'importo delle sanzioni amministrative che possono essere inflitte in caso di violazione di determinate disposizioni in materia di trasporto su strada di merci e persone, che istituisce una responsabilità oggettiva. Detto requisito, per contro, deve essere interpretato nel senso che esso osta all'entità della sanzione prevista da tale sistema.

(<sup>1</sup>) GU C 195 del 17.7.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 febbraio 2012**  
— **Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea, Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)**

(Causa C-249/10 P) (<sup>1</sup>)

**[Impugnazione — Dumping — Regolamento (CE) n. 1472/2006 — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articoli 2, paragrafo 7, 9, paragrafo 5, e 17, paragrafo 3 — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento]**

(2012/C 80/04)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrenti: Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co. Ltd (rappresentanti: L. Ruessmann, A. Willems, S. De Knop, C. Dackö, avocats)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, R. Szostak, agenti, G. Berrisch, Rechtsanwalt, N. Chesaites, Barrister), Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e H. van Vliet, agenti), Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC)

**Oggetto**

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 4 marzo 2010, nella causa T-401/06, Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio dell'Unione europea, con cui il Tribunale ha respinto un ricorso diretto all'annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam (GU L 275, pag. 1)

**Dispositivo**

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 4 marzo 2010, Brosmann Footwear (HK) e a./Consiglio (T-401/06), è annullata.
- 2) Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è annullato nella parte in cui riguarda la Brosmann Footwear (HK) Ltd, la Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, la Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e la Risen Footwear (HK) Co. Ltd.

- 3) Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sopportare le spese sostenute dalla Brosmann Footwear (HK) Ltd, dalla Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, dalla Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd e dalla Risen Footwear (HK) Co. Ltd sia nel procedimento di primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.
- 4) La Commissione europea e la Confederazione europea dell'industria calzaturiera (CEC) sopportano le proprie spese sostenute sia nel procedimento in primo grado sia nell'ambito del presente procedimento.

(<sup>1</sup>) GU C 209 del 31.7.2010.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 9 febbraio 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Handelsgericht Wien — Austria) — Martin Luksan/Petrus van der Let**

(Causa C-277/10) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d'autore e diritti connessi — Direttive 93/83/CEE, 2001/29/CE, 2006/115/CE e 2006/116/CE — Ripartizione contrattuale dei diritti di sfruttamento di un'opera cinematografica tra il regista principale e il produttore dell'opera — Normativa nazionale che attribuisce tali diritti, in via esclusiva e a pieno titolo, al produttore della pellicola — Possibilità di deroga a tale norma mediante accordo tra le parti — Diritti a remunerazione susseguenti)**

(2012/C 80/05)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Handelsgericht Wien

#### Parti

Ricorrente: Martin Luksan

Convenuto: Petrus van der Let

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Handelsgericht Wien — Interpretazione dell'articolo 2, paragrafi 2, 5 e 6, nonché dell'articolo 4 della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (GU L 346, pag. 61), degli articoli 1, paragrafo 5, e 2 della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione

via satellite e alla ritrasmissione via cavo (GU L 248, pag. 15), degli articoli 2, 3 e 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10), nonché dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, 2006/116/CE, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi (GU L 372, pag. 12) — Ripartizione contrattuale dei diritti di sfruttamento di un'opera cinematografica tra l'autore e il produttore dell'opera medesima — Normativa nazionale che attribuisce integralmente tali diritti al produttore

#### Dispositivo

- 1) Gli articoli 1 e 2 della direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, da un lato, e gli articoli 2 e 3 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, in combinato disposto con gli articoli 2 e 3 della direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, e con l'articolo 2 della direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi, dall'altro, devono essere interpretati nel senso che i diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica, come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di riproduzione, diritto di diffusione via satellite e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), spettano a pieno titolo, direttamente e originariamente, al regista principale. Di conseguenza, tali disposizioni devono essere interpretate nel senso che esse ostano ad una normativa nazionale che attribuisca, a pieno titolo ed in via esclusiva, detti diritti di sfruttamento al produttore dell'opera in questione.
- 2) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che esso riconosce agli Stati membri la facoltà di stabilire una presunzione di trasferimento, a vantaggio del produttore dell'opera cinematografica, dei diritti di sfruttamento dell'opera cinematografica come quelli di cui trattasi nella causa principale (diritto di diffusione via satellite, diritto di riproduzione e qualunque altro diritto di comunicazione al pubblico mediante messa a disposizione), purché una simile presunzione non abbia carattere assoluto, tale da escludere la possibilità per il regista principale di detta opera di convenire diversamente.
- 3) Il diritto dell'Unione deve essere interpretato nel senso che, nella sua qualità di autore dell'opera cinematografica, il regista principale della stessa deve beneficiare a pieno titolo, direttamente e originariamente, del diritto ad un equo compenso previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 in base all'eccezione detta «per copia privata».